

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1016 del 23/02/2026
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - ITALCER SpA SB CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RUBIERA (RE), VIA EMILIA OVEST n. 53/A E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE, VIA EMILIA PONENTE n. 2070 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) n. 954 del 21/03/2014 E SMI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IPPC DI FABBRICAZIONE DI MATERIALI CERAMICI MEDIANTE COTTURA (PUNTO 3.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1055 del 23/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **ITALCER SpA SB** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RUBIERA (RE), VIA EMILIA OVEST n. 53/A E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE, VIA EMILIA PONENTE n. 2070 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** n. 954 del 21/03/2014 E SMI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IPPC DI FABBRICAZIONE DI MATERIALI CERAMICI MEDIANTE COTTURA (PUNTO 3.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Italcer SpA SB** avente sede legale in Comune di Rubiera (RE), via Emilia Ovest n. 53/A (CF/P.IVA 00142060359) risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 954 del 21/03/2014 e smi, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 954 del 21/03/2014 e smi presentata dal gestore parallelamente alla procedura di riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 25/10/2024 (acquisita con ns. PG/2024/194612 del 28/10/2024), riguardante la riorganizzazione e l'ottimizzazione impiantistica dell'installazione;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree

Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RILEVATE condizioni di assoggettabilità alla procedura di screening, in data 04/11/2024 veniva comunicata l'interruzione dei termini del procedimento fino al relativo esito (ns. PG/2024/198917);

VISTO l'esito della procedura di valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6, comma 9) del D.Lgs n. 152/2006 e smi relativa al progetto di "*riorganizzazione e ottimizzazione impiantistica*" comunicato in data 16/12/2024 (ns. PG/2024/227624) dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, che riteneva opportuno sottoporre gli interventi di modifica in progetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), al fine di valutare in modo complessivo e approfondito eventuali impatti ambientali di tutto l'impianto, comprensivo delle modifiche di cui all'istanza in oggetto, nonché adeguate mitigazioni e/o compensazioni per esso previste;

VISTO il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) adottato dalla Regione Emilia-Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 14030 del 21/07/2025, con il quale si è escluso dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell'art. 11, comma 1) della LR n. 4/20218, il progetto di "*riorganizzazione e ottimizzazione impiantistica*" nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

"In sede di richiesta di modifica di AIA la ditta dovrà presentare:

- 1) un progetto di chiusura del magazzino automatizzata o equivalente, che garantisca l'effettiva compartimentazione del locale magazzino e l'apertura per il solo tempo strettamente necessario alla mobilitazione del materiale;*
- 2) un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene post operam che preveda almeno due anni di misurazioni in estate e in inverno;*
- 3) una proposta di monitoraggio dello stato di contaminazione del suolo e delle acque come pure dello stato di tenuta di vasche e serbatoi";*

che pertanto costituivano anche elementi essenziali della comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da integrare ai fini dell'avvio del procedimento, come comunicato al gestore in data 04/08/2025 (ns. PG/2025/140803);

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 17/09/2025 (ns. PG/2025/164887) ai fini dell'avvio del procedimento, in ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di cui alla determinazione della Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 14030 del 21/07/2025;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in data 17/10/2025 (ns. PG/2025/184024) a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/166144 del 19/09/2025, la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. 954 del 21/03/2014 e

smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 20/10/2025 (ns. PG/2025/185265) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata in risposta dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 23/10/2025 (ns. PG/2025/188247);

DATO ATTO che i termini del procedimento restavano sospesi fino al conguaglio delle spese istruttorie dovute, come comunicato in data 31/10/2025 (ns. PG/2025/193636);

VISTA la documentazione integrativa presentata a titolo volontario dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 18/11/2025 (ns. PG/2025/204514);

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione di modifica, in particolare il gestore prospetta le seguenti variazioni impiantistiche:

- variazione del percorso di ingresso e uscita forni rispetto alla configurazione attuale, al fine di ottimizzare i collegamenti tra i reparti a monte e a valle dei forni;
- installazione di un nuovo sistema di stoccaggio prodotto cotto con annesso trasporto automatico panconi, in sostituzione dell'attuale modalità "parcheggio COSTI", che consentirà di collegare in maniera automatica il parcheggio di prodotto cotto con la linea di rettifica e/o le linee di scelta e confezionamento;
- riposizionamento della linea di rettifica esistente al fine di ottimizzare gli spazi e i flussi di lavorazione, senza alcuna variazione del relativo punto di emissione in atmosfera E41;
- variazione del reparto scelta e confezionamento, mediante riposizionamento di due linee esistenti e smantellamento di tre linee esistenti sostituendole con due nuove linee di ultima generazione;
- installazione di un sistema di trasporto automatico pallet di collegamento tra pallettizzatori e impianto di confezionamento pallet;
- sostituzione dell'esistente cogeneratore alimentato a metano di potenza pari a 2.000 kWe corrispondenti a 5.130 kWt, con un nuovo cogeneratore anch'esso alimentato a metano di potenza pari a 1.500 kWe corrispondenti a 3.495 kWt.
Come nell'assetto attuale, i fumi prodotti dal nuovo cogeneratore saranno convogliati in condizioni di normale funzionamento all'atomizzatore, senza alcuna variazione della relativa emissione in atmosfera convogliata E2 oppure in caso di emergenza per malfunzionamento dell'atomizzatore all'esistente punto di emissione in atmosfera E34, con aumento della portata massima oraria da 3.500 Nm³/h a 5.700 Nm³/h;
- rimozione del vetusto forno di cottura 3, concentrando l'intera produzione dell'installazione sui restanti forni di cottura 1 e 2, ferma restando la capacità massima produttiva dell'installazione già autorizzata (247,2 tonnellate/giorno di prodotto cotto).

A seguito della rimozione del forno di cottura 3 è prevista la dismissione dei relativi punti di emissione in atmosfera E16 (emergenza forno 3) e G16 (raffreddamento finale forno 3). In ragione della maggiore produttività oraria dei restanti forni di cottura 1 e 2 conseguibile con le ottimizzazioni impiantistiche in progetto, che comporta un aumento della portata massima oraria delle rispettive emissioni in atmosfera convogliate ai camini di emergenza E14, E15 (da 10.000 Nm³/h a 15.000 Nm³/h ciascuna), non si attende invece alcuna variazione alle emissioni in atmosfera convogliate al camino E18 a cui afferiscono tutti i forni di cottura in condizioni di normale funzionamento.

È inoltre prevista l'installazione di un portone automatizzato di chiusura del locale magazzino per evitare eventuali dispersioni di polvere all'esterno;

ACQUISITA in data 11/11/2025 (ns. PG/2025/199706) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, comprensiva del parere di competenza sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/189876 del 27/10/2025;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concordava nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamenti effettuati in data 24/10/2024 (per un importo pari a € 250,00) e in data 03/11/2025 (per un importo pari a € 250,00) per un importo complessivamente pari a € 500,00;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate. Su richiesta del gestore, nelle more del riesame dell'AIA, si provvede alla rideterminazione del grado di complessità dell'installazione utile ai fini del calcolo delle tariffe dei controlli programmati e per eventuali successive modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 954 del 21/03/2014 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 954 del 21/03/2014 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, a favore di **Italcer SpA SB** avente sede legale in Comune di Rubiera (RE), via Emilia Ovest n. 53/A (CF/P.IVA 00142060359) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, sita in Comune di Castel Bolognese (RA), via Emilia Ponente n. 2070, come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il paragrafo B3) dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 954 del 21/03/2014 e smi con il seguente:

B3) Grado di complessità dell'installazione

Complessità dell'installazione in relazione a indicatori di impatto

ASPETTO AMBIENTALE		INDICATORE	RANGE INSTALLAZIONE	RANGE			VALORE INDICATORE (B, M, A)
				B	M	A	
Emissioni in atmosfera	Portate convogliate	n° punti sorgente	> 7	1 - 3	4 - 7	> 7	A
		n° inquinanti	5-7	1 - 4	5 - 7	> 7	M
		quantità (m³/h)	>100.000	1 - 50.000	50.000 – 100.000	>100.000	A
	Diffuse	-	Si			Si	
	Fuggitive	-	No			No	
Bilancio idrico	Consumi	quantità prelevata (m³/giorno)	1 – 2.000	1 – 2.000	2.001 – 4000	>4.000	B
	Scarichi	n° inquinanti	0	1 – 3	4 – 7	> 7	-
		quantità scaricata (m³/giorno)	0	1 – 2.000	2.001 – 4.000	>4.000	-
Rifiuti	N° EER rifiuti non pericolosi		>11	1 – 6	7 – 11	> 11	A
	N° EER rifiuti pericolosi		5-7	1 – 4	5 – 7	> 7	M
	Quantità annua di rifiuti prodotta (ton)		2.001 – 5.000	1 - 2.000	2.001 – 5.000	> 5.000	M
Fonti di potenziale contaminazione suolo		n° sostanze inquinanti	1-11	1 – 11	12 - 21	> 21	B
		N° sorgenti di potenziale contaminazione	1-6	1 - 6	7 - 11	> 11	B
		Area occupata dalle sorgenti di potenziale contaminazione (m²)	1-100	1 - 100	101 – 1.000	> 1.000	B
Rumore		N° sorgenti	>20	<10	10 - 20	> 20	A

Calcolo dell'indice di complessità

INDICATORE		CONTRIBUTI CORRISPONDENTI AD UN LIVELLO DELL'INDICATORE (espresso in numero di ore)			CONTRIBUTI ALL'INDICE DI COMPLESSITA' (espresso in numero di ore)
		A (alta)	M (media)	B (bassa)	
Emissioni Convogliate	N° sorgenti	7	3,5	1,5	7
	N° inquinanti	7	3,5	1,5	3,5
	Quantità	7	3,5	1,5	7
Emissioni diffuse	Si	4,5			4,5
Emissioni fuggitive	No	4,5			0
Bilancio Idrico	Quantità prelevata	7	3,5	1,5	1,5
	N° inquinanti	7	3,5	1,5	0
	Quantità scaricata	7	3,5	1,5	0
Rifiuti	N° EER rifiuti non pericolosi	7	3,5	1,5	7
	N° EER rifiuti pericolosi	7	3,5	1,5	3,5
	Quantità rifiuti prodotta	7	3,5	1,5	3,5
Contaminazione suolo	N° inquinanti	5	3	1,5	1,5
	N° sorgenti	5	3	1,5	1,5
	Area occupata	5	3	1,5	1,5
Rumore	N° sorgenti	8	5	4,5	8
Somma contributi indicatori					50,0
IMPIANTO DOTATO DI REGISTRAZIONE EMAS (X0,6)					SI
IMPIANTO DOTATO DI REGISTRAZIONE ISO 14001 (X0,8)					SI
Indice di complessità delle attività istruttorie IC (espresso in numero di ore)					30,0

Grado di complessità dell'installazione

Indice di complessità delle attività istruttorie IC (espresso in numero di ore)	< 40	40 - 80	> 80
Grado di complessità installazione	B	M	A

*Ai fini del calcolo delle tariffe dei controlli programmati e per eventuali successive modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA, è pertanto da considerare un grado di complessità **BASSO (B)** dell'installazione.*

2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 954 del 21/03/2014 e smi, sono da considerare le seguenti variazioni:

- modifica del percorso di ingresso e uscita forni rispetto alla configurazione attuale, al fine di ottimizzare i collegamenti tra i reparti a monte e a valle dei forni;
- installazione di un nuovo sistema di stoccaggio prodotto cotto con annesso trasporto automatico panconi, in sostituzione dell'attuale modalità "parcheggio COSTI", che consentirà di collegare in maniera automatica il parcheggio di prodotto cotto con la linea di rettifica e/o le linee di scelta e confezionamento;
- riposizionamento della linea di rettifica esistente al fine di ottimizzare gli spazi e i flussi di lavorazione;
- variazione del reparto scelta e confezionamento, mediante riposizionamento di due linee esistenti e smantellamento di tre linee esistenti sostituendole con due nuove linee di ultima generazione;
- installazione di un sistema di trasporto automatico pallet di collegamento tra pallettizzatori e impianto di confezionamento pallet;
- sostituzione dell'esistente cogeneratore alimentato a metano di potenza pari a 2.000 kWe corrispondenti a 5.130 kWt, con un nuovo cogeneratore anch'esso alimentato a metano di potenza pari a 1.500 kWe corrispondenti a 3.495 kWt.
I fumi prodotti dal nuovo cogeneratore vengono convogliati, in condizioni di normale funzionamento, all'atomizzatore afferente al punto di emissione in atmosfera E2 oppure, in caso di emergenza per malfunzionamento dell'atomizzatore, al punto di emissione in atmosfera E34;
- rimozione del vetusto forno di cottura 3, concentrando l'intera produzione dell'installazione sui restanti forni di cottura 1 e 2;
- installazione di un portone automatizzato di chiusura del locale magazzino per evitare eventuali dispersioni di polvere all'esterno;

2.c) La portata massima oraria dell'emissione in atmosfera convogliata **E14**, afferente al forno di cottura 1 in caso di emergenza, riportata al paragrafo D2.4.2 dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 954 del 21/03/2014 e smi è intendersi pari a **15.000 Nm³/h**;

2.d) La portata massima oraria dell'emissione in atmosfera convogliata **E15**, afferente al forno di cottura 2 in caso di emergenza, riportata al paragrafo D2.4.2 dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 954 del 21/03/2014 e smi è intendersi pari a **15.000 Nm³/h**;

2.e) La portata massima oraria dell'emissione in atmosfera convogliata **E34**, afferente al cogeneratore in caso di emergenza, riportata al paragrafo D2.4.2 dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 954 del 21/03/2014 e smi è intendersi pari a **5.700 Nm³/h**;

- 2.f) Nell'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 954 del 21/03/2014 e smi è da intendersi stralciato ogni riferimento ai punti di emissione in atmosfera **E16** (emergenza forno 3) e **G16** (raffreddamento finale forno 3).
- 2.g) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate integrando le prescrizioni impartite nel paragrafo D2.4.2 dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 954 del 21/03/2014 e smi con le seguenti:

Prescrizioni

...omissis...

9) *Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti afferenti al punto di emissione in atmosfera **E18** nell'assetto modificato non deve avere durata superiore a **30 giorni**.*

10) *Per il punto di emissione E18 nell'assetto modificato deve essere espletata la procedura prevista per la **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime, distribuiti su tale periodo in modo omogeneo per quanto possibile.*

I dati relativi alle analisi delle emissioni in atmosfera all'atto della messa a regime degli impianti nell'assetto modificato, ovvero i risultati dei monitoraggi per la verifica del rispetto dei valori limite dovranno essere effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose per l'attività degli impianti e dovranno essere inviati entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Qualora non sia possibile rispettare le date di messa in esercizio e di messa a regime comunicate, fermo restando l'intervallo temporale massimo tra tali date stabilito in AIA, il gestore è tenuto a informare quanto prima l'Autorità Competente (Arpae SAC di Ravenna) e comunque con congruo anticipo rispetto alle date precedentemente comunicate, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati e indicando le nuove date.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore dovrà inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire successivamente nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

11) *Per contenere le emissioni diffuse, deve essere mantenuta attiva la procedura operativa interna HSE_IO 53 "Modalità di gestione apertura-chiusura portone accesso magazzino materie prime_Castel Bolognese" (datata 23/10/2025), relativa alla gestione dell'apertura/chiusura del magazzino. I portoni saliscendi devono sempre restare chiusi quando non sono presenti attività in corso. A fronte dell'uscita dei camion, al fine di minimizzare la dispersione delle polveri, dovrà essere vietata la movimentazione di materie prime polverulente in aree esterne e l'area esterna al magazzino dovrà inoltre sempre essere mantenuta pulita.*

- 2.h) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate integrando i requisiti di notifica specifici richiesti nel paragrafo D2.4.2 dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 954 del 21/03/2014 e smi con i seguenti:

Requisiti di notifica specifici

...omissis...

Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC ad ARPAE, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio degli impianti afferenti al punto di emissione in atmosfera E18 nell'assetto modificato. Il gestore è altresì tenuto a comunicare tramite PEC ad ARPAE la data effettiva di messa a regime degli impianti afferenti al punto di emissione in atmosfera E18 nell'assetto modificato.

- 2.i) Il **Piano di Monitoraggio dell'installazione** inserito in AIA è aggiornato integrando il paragrafo D2.4.2 dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 954 del 21/03/2014 e smi con i seguenti autocontrolli sulle emissioni in atmosfera convogliate, a carico del gestore:

Monitoraggio

...omissis...

Per le emissioni in atmosfera E12, E18 ed E19 devono essere effettuati gli autocontrolli delle emissioni odorogene con la frequenza indicata nella seguente tabella.

<i>Punto di emissione</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
<i>E12</i>	<i>semestrale</i>	<i>Rapporti di prova emessi da laboratorio, da tenere a disposizione degli organi di controllo e inseriti in apposito registro. I dati sono da riportare ed elaborare nel report annuale</i>
<i>E18</i>	<i>trimestrale</i>	
<i>E19</i>	<i>semestrale</i>	

- 2.j) Il **Piano di Monitoraggio dell'installazione** inserito in AIA è aggiornato integrando il paragrafo D2.6 dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 954 del 21/03/2014 e smi con i seguenti autocontrolli sulle emissioni nel suolo, a carico del gestore:

Monitoraggio

<i>Controllo</i>	<i>Modalità</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
<i>Vasche e serbatoi raccolta acque di processo dell'impianto di depurazione</i>	<i>Ispezione visiva:</i> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>dell'integrità del cordolo di contenimento e delle pareti laterali vasche per verificare l'assenza di infiltrazioni e/o cedimenti</i> ● <i>di assenza di perdite all'esterno del contenimento e delle vasche</i> ● <i>per verifica integrità pareti serbatoi di stoccaggio delle acque e del decantatore</i> 	<i>Mensile</i>	<i>Checklist di controllo</i>

<i>Controllo</i>	<i>Modalità</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
<i>Vasche barbottina nel reparto atomizzazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>pulizia delle vasche interrato con verifica di assenza infiltrazioni e/o cedimenti delle pareti,</i> ● <i>ispezione visiva per controllo delle vasche interrato con verifica di assenza infiltrazioni e/o cedimenti delle pareti.</i> 	<i>Annuale</i>	<i>Checklist di controllo e fotografie</i>
<i>Serbatoio interrato gasolio a servizio dei gruppi elettrogeni</i>	<i>Prova di tenuta del serbatoio interrato</i>	<i>Triennale</i>	<i>Certificato di tenuta</i>
<i>Serbatoio fuori terra gasolio a servizio carrelli elevatori</i>	<i>Ispezione visiva:</i> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Verifica assenza infiltrazioni copertura serbatoio</i> ● <i>Verifica integrità della vasca di contenimento del serbatoio (assenza fessurazioni e/o rotture)</i> ● <i>Verifica pulizia area circostante</i> 	<i>Mensile</i>	<i>Checklist di controllo</i>

In caso si riscontrino anomalie durante i controlli di cui alla tabella qui sopra, la manutenzione interna si dovrà attivare per eseguire il ripristino prima del successivo utilizzo delle vasche.

- 3) Di stabilire che il gestore è tenuto ad installare **entro il 31/03/2026** un portone automatizzato a chiusura del locale magazzino, per evitare eventuali dispersioni di polvere all'esterno, da mantenere aperto solo il tempo strettamente necessario alla mobilitazione del materiale. Dell'avvenuta installazione deve essere data comunicazione tramite PEC ad ARPAE, entro i 15 giorni successivi.
- 4) Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE;
- 5) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 954 del 21/03/2014 e smi;
- 6) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del del Comune di Castel Bolognese e all'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 7) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La responsabile dell'incarico di funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
(Ing. Francesca Chemeri)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.